

DIRETTIVE FORMAS

per PIF (persone in formazione)
Operatrici/tori sociosanitari (OSS),
Operatrici/tori socioassistenziali (OSA)
e Addette/i alle cure sociosanitarie (ACSS)

1. Regolamentazione del lavoro domenicale

(Si fa riferimento all'Ordinanza DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base, Ordinanza no. 822.115.4).

I giovani al di sotto dei 17 anni compiuti non possono prestare lavoro domenicale, lavoro durante i giorni festivi infrasettimanali e lavoro notturno

- **Durante il 1°, 2° e 3° anno d'apprendistato, dai 17 anni compiuti**, i fine settimana lavorativi (inteso come sabato e domenica) ammontano ad un massimo di 12 per ogni anno di formazione. I fine settimana prima/durante/dopo le lezioni non potranno essere lavorativi.

Dai 17 anni compiuti possono lavorare al massimo 2 giorni festivi infrasettimanali all'anno.

Per le indennità di lavoro festivo fa stato il contratto di lavoro di ogni singolo istituto.

2. Regolamentazione del lavoro notturno (fascia oraria dalle 23.00 alle 06.00)

- Tutti gli apprendisti addetti alle cure sociosanitarie, durante i **due anni di formazione non** possono essere impiegati per i turni notturni.
- Il lavoro notturno per gli apprendisti **OSS/OSA** può essere svolto solo sotto la sorveglianza di un lavoratore qualificato tenendo conto delle seguenti direttive:

- **1° anno d'apprendistato**
Nessun lavoro notturno.
- **2° anno d'apprendistato**
10 notti all'anno, al massimo 2 notti alla settimana.
- **3° anno d'apprendistato**
20 notti all'anno, al massimo 2 notti alla settimana.

Per le indennità di lavoro notturno fa stato il contratto di lavoro di ogni singolo istituto.

3. Condizioni particolari per il lavoro notturno e domenicale:

➤ Fa stato la Legge federale sul lavoro (LL) e in particolare gli articoli:

<p>Deroghe al divieto del lavoro notturno</p>	<p>Art. 17 LL cpv 6 Il datore di lavoro non può occupare l'apprendista nel lavoro notturno e domenicale senza il suo consenso. <i>(Con l'accettazione e la firma del contratto l'apprendista dà il proprio consenso al datore di lavoro per essere occupato nel lavoro notturno e domenicale secondo i punti 1 e 2 delle direttive FORMAS).</i></p>
<p>Supplemento di tempo e supplemento salariale</p>	<p>Art. 17b LL cpv 1 Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.</p>
<p>Giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi</p>	<p>Art. 21 cpv 3 OLL1 Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo.</p>
<p>Domenica libera e riposo compensativo</p>	<p>Art. 20 cpv. 2 LL e cpv 7 OLL 1 Il lavoro domenicale o il lavoro nei giorni festivi svolto oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 35 ore consecutive durante un giorno lavorativo della settimana precedente o successiva. Esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00.</p>
<p>Giovani</p>	<p>Art 29 LL cpv 1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.</p>
	<p>cpv 2 Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell'azienda.</p>
	<p>cpv 3 Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardare la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.</p>
	<p>cpv 4 Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.</p>

<p>Lavoro diurno e serale</p>	<p>Art. 10 LL cpv 1 Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale.</p> <p>cpv 3 Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.</p> <p><u>Minori di 18 anni</u> Lavoro serale: A partire dai 16 anni dalle ore 20.00 alle ore 22.00 al più tardi. 9 ore di lavoro al giorno al massimo. <u>Il lavoro diurno e quello serale devono rientrare in un lasso di tempo di 12 ore, incluse le pause e le ore di straordinario</u> Art. 10 cpv. 1, 31 cpv. 1, 2 LL</p> <p><u>A partire dai 18 anni</u> Lavoro serale: Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 12 ore di lavoro al massimo <u>Il lavoro diurno e quello serale devono rientrare in un lasso di tempo di 14 ore, incluse le pause e le ore di straordinario</u> Art. 10 cpv. 1, 3 LL</p>
<p>Lavoro straordinario</p>	<p>Art 17 cpv 1 OLL5 I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00</p>

4. Disposizioni generali per tutte le persone adulte in formazione

- **Questi criteri sono da applicare a operatori sociosanitari OSS, operatori socioassistenziali OSA e addetti alle cure sociosanitarie ACSS in quanto tengono in considerazione le reali competenze acquisite delle persone in formazione.**

5. Principi relativi all'indennità di trasferta e pasti durante i corsi interaziendali

FORMAS fornisce a tutti gli apprendisti dei Rail Check per l'acquisto di biglietti di trasporto dal proprio domicilio alla sede dei Corsi interaziendali.

FORMAS organizza buoni pasto da consumare all'interno della mensa situata nello stabile.

6. Piano di formazione OSS, OSA e ACSS

Per la formazione di OSS, OSA e ACSS, in tutti gli istituti si utilizza il Manuale per la formazione in azienda e i relativi supporti didattici, che verranno consegnati gratuitamente, nel corso del mese di settembre, a tutti gli apprendisti che iniziano il primo anno di formazione.

Ogni azienda formatrice è tenuta ad utilizzare questi strumenti indispensabili per favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche e per il raggiungimento degli obiettivi di formazione degli apprendisti.

7. Corsi interaziendali

Le giornate di corsi interaziendali di tutte le formazioni sono **obbligatorie** e da considerarsi come una giornata di lavoro. Per questo motivo valgono le stesse regole riguardo la tenuta professionale, il rispetto degli orari e il comportamento.

Eventuali disfunzioni verranno segnalate tempestivamente al datore di lavoro.

Le nuove Direttive FORMAS **annullano e sostituiscono** quelle emanate nell'ottobre 2010 ed il 21 settembre 2012.

Approvate dal Comitato FORMAS il 25 maggio 2018

Legenda:

LL *Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio*

OLL 1 : *Ordinanza concernente la legge sul lavoro*